

Le relazioni nel caso di incarichi speciali

Nella prassi e secondo le norme di legge italiane esistono anche altre relazioni che possono essere emesse per specifici incarichi di revisione che è opportuno citare.

In particolare, in Italia i casi più frequenti riguardano le relazioni relative:

- all'esame della relazione semestrale delle società quotate;
- alla revisione di dati previsionali (*forecast*);
- a relazioni per lo *sponsor* connesse all'ammissione di società alla quotazione in mercati regolamentati;
- a pareri di congruità, come previste dalle norme di legge;
- a pareri su acconti per dividendi come previsto dall'art. 2433-*bis* c.c.

1) La relazione in caso di relazione semestrale

L'esame della relazione semestrale delle società quotate è richiesto dalla Consob nella comunicazione n. 97001574 del febbraio 1997, emessa con la delibera n. 10867 del 31 luglio 1997, e relativa alle procedure di revisione da svolgere per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali.

Questa comunicazione, oltre a contenere indicazioni sulle procedure di revisione da adottare, prescrive anche la forma di relazione che si deve utilizzare, che di seguito si riporta:

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
SULLA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO
SEMESTRALE ABBREVIATO**

*Agli azionisti della
ABC SpA*

- 1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note illustrative specifiche della ABC SpA al 30 giugno 20XX. La responsabilità della redazione del bilancio semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione europea, compete agli amministratori della ABC SpA. È nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta.*
- 2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata*

raccomandati dalla Consob con delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste del bilancio semestrale abbreviato e sull'omogeneità dei criteri di valutazione, tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nel predetto bilancio. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio di fine esercizio, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sul bilancio semestrale abbreviato. Per quanto riguarda i dati relativi al bilancio dell'esercizio precedente ed al bilancio semestrale abbreviato dell'anno precedente presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alle nostre relazioni rispettivamente emesse in data 30 marzo 20XX e in data 28 agosto 20XX.

- 3. Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio semestrale abbreviato della ABC SpA al 30 giugno 20XX non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità, al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione europea.*

[Luogo, data]

[Firma del revisore]

La sua caratteristica principale è descritta nel paragrafo 2 ove si precisa che **non sono state svolte tutte** le procedure di revisione previste in caso di una completa revisione, ma solo anche basate sulle analisi comparative ed i colloqui con la direzione della società. Si precisa che sono stati **esclusi** sondaggi per procedure di conformità o di validità sui valori del bilancio semestrale. Considerando i limiti insiti in queste procedure e discussi nei precedenti capitoli è ovvio che il giudizio non può essere diverse da una impossibilità ad esprimersi. Inoltre il paragrafo 3 illustra il fatto che “*non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio semestrale abbreviato della ABC SpA al 30 giugno 20XX non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità, al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea*”. In tal modo si illustra **solo** che i principi di redazione del bilancio semestrale sono gli stessi del bilancio dell'esercizio precedente.

2) Le relazioni su dati previsionali (forecast)

La revisione di dati previsionali viene richiesta occasionalmente quando i dati suddetti sono inseriti in prospetti informativi o in documenti contrattuali.

La natura dei dati previsionali impedisce di emettere una relazione contenente un giudizio simile a quello che viene dato dalla revisione completa del bilancio.

Ci si può solo accertare che le ipotesi a base dei dati previsionali siano ragionevoli e che l'effetto del verificarsi di tali ipotesi sia stato riportato in modo coerente con quello utilizzato per i dati consuntivi riportati nei bilanci d'esercizio.

In Italia la revisione dei dati previsionali è richiesta dal regolamento di Borsa in occasione del collocamento di azioni di società che chiedono di essere ammesse alla quotazione. Per lo schema di relazione si utilizza quello esposto prima adattandolo alle circostanze.

3) Le relazioni per lo sponsor

Il regolamento per l'ammissione alla quotazione emesso da Borsa Italiana SpA prevede che la società emittente nomini uno "sponsor" e che quest'ultimo debba dichiarare che:

- la società emittente ha istituito al proprio interno un sistema di procedure tali da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e dell'eventuale gruppo ad essa facente capo;
- di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti dall'emittente, relativi al primo periodo semestrale o annuale successivo a quello cui si riferisce l'ultimo documento contabile consuntivo, rispettivamente annuale o semestrale, sono stati redatti dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive e economiche e finanziarie dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo.

In entrambi i casi lo *sponsor* può avvalersi del supporto di una società di revisione, la cui relazione è destinata solo allo *sponsor* e al Consiglio di amministrazione della società emittente, e non può essere pubblicata.

Il testo suggerito delle due relazioni è il seguente:

Relazione di conformità del sistema di controllo di gestione

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Riservata

Spettabile

Sponsor International SpA

("Sponsor")

[indirizzo]

Spettabile

ABC SpA

("Società" o "Emittente")

[indirizzo]

1. *In esecuzione dell'incarico conferitoci con lettera di incarico datata ..., abbiamo svolto le verifiche sulla conformità del Sistema di controllo di gestione istituito da ABC SpA (la "Società") rispetto a quanto descritto nell'allegato Memorandum sul Sistema di controllo di gestione (il "Memorandum"), approvato in data ... dal Consiglio di amministrazione della Società e riportato in Allegato, dopo aver acquisito il parere dell'organo di controllo, e redatto nell'ambito della procedura di ammissione alla quotazione di Borsa delle azioni ordinarie della Società, nel quale sono descritte le procedure istituite all'interno della Società e delle principali società del Gruppo ABC ad essa facente capo (il "Gruppo"), per le finalità previste dall'art. 2.3.4, comma 2, lettera c), del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana SpA (il "Regolamento di Borsa").*

L'incarico ha la finalità di concludere se non siano pervenuti alla nostra attenzione elementi tali da farci ritenere che la Società e le principali società del Gruppo ad essa facente capo non abbiano adottato al proprio interno, alla data della presente relazione, un Sistema di Controllo di Gestione conforme, in tutti gli aspetti significativi, a quello descritto dalla Società nel Memorandum e che le eventuali criticità evidenziate dalla Società nel Memorandum non siano compatibili con la casistica indicata da Borsa Italiana SpA nelle Istruzioni.

È responsabilità degli amministratori della Società l'istituzione e il mantenimento di un Sistema di controllo di gestione, adeguato alla natura e dalle dimensioni della Società e del Gruppo, tale da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della Società e del Gruppo secondo quanto previsto dall'art. 2.2.1. del Regolamento di Borsa, nonché l'individuazione delle eventuali aree di criticità secondo la casistica prevista da Borsa Italiana SpA nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana SpA (le "Istruzioni").

È altresì responsabilità degli amministratori della Società la redazione del Memorandum secondo quanto previsto dall'art. 2.2.1 del Regolamento di Borsa. È nostra la responsabilità delle conclusioni riportate nella presente relazione in base al lavoro svolto.

2. *Il nostro lavoro è stato svolto facendo riferimento all'International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 "Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information" emesso dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) e a quanto stabilito nel Documento di Ricerca Assirevi "Richieste dello Sponsor relative all'art. 2.3.4, comma 2, lettera c), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA". Tali riferimenti richiedono la pianificazione e lo svolgimento del nostro lavoro al fine di acquisire una sicurezza limitata, inferiore rispetto a una sicurezza ragionevole. Il dettaglio delle procedure è riportato nell'Allegato. Data la natura e la finalità dell'incarico e l'estensione delle procedure svolte non siamo in grado di esprimere, e non esprimiamo, alcun giudizio in ordine all'adeguatezza e affidabilità del Sistema di controllo di gestione descritto nel Memorandum, all'eshaustività del Memorandum stesso e alla completezza delle criticità rispetto a*

quanto evidenziato dalla Società.

Il lavoro svolto e le conclusioni da noi raggiunte, inoltre, non intendono fornire alcuna forma di garanzia o giudizio sull'attendibilità dei valori esposti in bilanci annuali o intermedi, situazioni periodiche ed altri documenti a valori consuntivi, né intendono fornire indicazioni sulla ragionevolezza dei dati prospettici della Società e del Gruppo, predisposti sulla base dei dati ottenuti tramite le procedure del Sistema di controllo di gestione descritte nel Memorandum. A causa delle limitazioni intrinseche di ogni sistema di controllo interno, di cui il Sistema di controllo di gestione fa parte, lo stesso potrebbe non prevenire o identificare errori ed irregolarità, di entità anche significativa. Ogni sistema di controllo risente, fra l'altro, del grado di competenza, diligenza ed accuratezza dei responsabili del suo funzionamento e risente altresì dei rischi derivanti dagli eventuali ritardi di adattamento delle procedure di pianificazione e controllo alle mutate condizioni economiche o aziendali, nonché degli eventuali condizionamenti dei vari livelli della direzione aziendale.

3. *Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione, elementi tali da far ritenere che: (i) la Società e le principali società del Gruppo ad essa facente capo non abbiano adottato al proprio interno, alla data della presente relazione, un Sistema di controllo di gestione conforme, in tutti gli aspetti significativi, a quello descritto dalla Società nel Memorandum, e (ii) le criticità evidenziate dalla Società non siano compatibili con la casistica indicata da Borsa Italiana SpA nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana SpA.*
4. *La presente relazione è stata predisposta per assistere, ma non sostituire, lo Sponsor nella preparazione della dichiarazione che quest'ultimo dovrà rilasciare in conformità a quanto previsto dall'art. 2.3.4, comma 2, lettera c), del Regolamento di Borsa nell'ambito delle procedure di ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie di ABC SpA e, pertanto, non potrà essere esibita, consegnata, distribuita, o anche solo menzionata a terzi, ad eccezione di Borsa Italiana SpA e Consob, né allegata o riprodotta, in tutto o in parte, in qualsiasi documento relativo alla quotazione delle azioni dell'Emittente.*
5. *Non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.*
6. *La nostra società di revisione è indipendente nei confronti dell'Emittente, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in Italia, dai principi di revisione raccomandati e dalle indicazioni fornite dalla Consob, per quanto applicabili.*

[Luogo, data]

[Firma del revisore]

Relazione sui dati previsionali**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE**

Riservata

Spettabile

Sponsor International SpA

("Sponsor")

[indirizzo]

Spettabile

ABC SpA

("Società" o "Emittente")

[indirizzo]

- 1. Abbiamo esaminato il documento XYZ contenente i dati previsionali relativi al periodo La responsabilità della redazione del documento XYZ, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli Amministratori della ABC SpA.*
- 2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi di revisione internazionali previsti per tali tipi di incarico.*
- 3. Il documento XYZ è stato predisposto nell'ambito della procedura di ammissione alla quotazione in Italia della ABC SpA, presso il mercato telematico di borsa (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA. Tale documento si basa su ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte degli amministratori.*
- 4. Sulla base dell'esame della documentazione a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione del documento XYZ, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del documento XYZ. Inoltre, a nostro giudizio, il documento XYZ è stato predisposto utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopra citati.*
- 5. Va tuttavia tenuto presente che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivato nel documento XYZ potrebbero essere significativi.*
- 6. La presente è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall'art.del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana SpA nell'ambito delle procedure di ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa, e non potrà essere menzionata in vostri documenti né divulgata a terzi, in tutto o in parte, al di fuori della Borsa Italiana SpA e della Consob, senza il nostro preventivo consenso scritto.*

[Luogo, data]

[Firma del revisore]

4) Il parere di congruità

Si fornisce, infine, un esempio di relazione collegata all'emissione del parere di congruità in caso di fusione previsto dall'art. 2501-sexies c.c. che prevede una relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote che indichi il metodo di determinazione del rapporto di cambio e le eventuali difficoltà di valutazione. La relazione deve contenere un parere sull'adeguatezza del metodo e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

Il testo che segue è quello suggerito da Assirevi in caso di fusione. Un testo simile viene utilizzato anche nei casi di scissioni.

RELAZIONE SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI RELATIVO AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ B NELLA SOCIETÀ A

(Lo schema si riferisce alla situazione di due società di revisione incaricate quali esperti, le quali predispongono due relazioni separate. Lo schema è paragrafato per facilitare i richiami in questo documento).

B – Destinatari: Agli azionisti della società A¹

C – Motivo ed oggetto dell'incarico:

C – 1) *Abbiamo ricevuto da (specificare l'organo che ha conferito l'incarico) della Società² l'incarico di redigere, in qualità di esperti, la relazione sulla congruità dei rapporti di cambio fra le azioni della società A, incorporante, e quelle della società B, incorporata, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c.*

A tal fine, abbiamo ricevuto dal Consiglio di amministrazione della società A il progetto di fusione corredato da apposita relazione del Consiglio di amministrazione che illustra e giustifica ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. il rapporto di cambio delle azioni, nonché la situazione patrimoniale³ al 200Y redatta ai sensi dell'art. 2501-quater.

C – 2) *Il progetto di fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società A in prima convocazione per il giorno.... e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno*

Analogamente saranno chiamati a deliberare in sede straordinaria gli azionisti della società B in prima convocazione in data e, occorrendo, in seconda convocazione in data

¹ Agli azionisti della società A e B, nel caso di relazione congiunta delle due società di revisione.

² Nel caso gli incarichi vengano assegnati dai Tribunali si avranno le seguenti frasi:

"Siamo stati designati del presidente del Tribunale quali esperti incaricati di redigere per la società A la relazione sulla congruità dei rapporti di cambio (come sopra)"

"Incarico di redigere analoga relazione sulla congruità dei rapporti di cambio è stato conferito per la società B dal Tribunale di ... alla società di revisione Y".

³ L'art. 2501-quater c.c. prevede l'utilizzo del bilancio dell'ultimo esercizio invece della situazione patrimoniale se l'esercizio è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma di tale articolo.

C – 3) L'incarico di redigere analoga relazione sulla congruità del rapporto di cambio è stato conferito per la Società B alla società di revisione Y⁴.

D – Documentazione utilizzata

D – a) Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalle due società partecipanti alla fusione i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie.

A tal fine abbiamo analizzato:

1) Il progetto di fusione e le relazioni del Consigli di amministrazione delle due società indirizzate alle rispettive Assemblee straordinarie che propongono, con riferimento alla situazione patrimoniale al ... rapporti di cambio pari a:

(Riportare i dati di cambio)

Tali rapporti di cambio sono stati determinati dagli amministratori utilizzando anche le indicazioni risultanti dalla relazione di stima di cui al successivo punto (2).

2) La relazione di stima congiuntamente eseguita da (denominati Consulenti); tale relazione, datata e predisposta su incarico delle due società partecipanti alla fusione, espone analiticamente i criteri di valutazione adottati, le ragioni che hanno condotto alla loro scelta, i valori risultanti dalla loro applicazione nonché le considerazioni formulate dal Consigli di amministrazione per la definizione dei rapporti di cambio.

3) La seguente documentazione utilizzata dai Consulenti per la preparazione della loro relazione di stima e successivamente anche dalla nostra società di revisione:

- Bilanci d'esercizio della Società A e della Società B al 31 dicembre 200X (data antecedente a quella della situazione patrimoniale di fusione) corredati dalle rispettive relazioni del Consiglio di amministrazione, dei collegi sindacali e delle società di revisione. In particolare, le relazioni relative alla revisione contabile completa sono state predisposte dalla nostra Società di revisione per il bilancio della Società A e della Società di revisione Y per il bilancio della Società B.*
 - Budget 200Y e piani triennali predisposti dalle due società partecipanti alla fusione;*
 - Previsioni dei flussi di cassa per il 200Y per le due società;*
 - Perizie di stima del valore corrente dei beni immobili ed immobilizzazioni tecniche della Società A e della Società B predisposte da periti terzi;*
- Informazioni predisposte dai Consulenti, su società operanti a livello internazionale nello stesso settore;*

⁴ Nel caso di incarico di esperto comune assegnato a due società di revisione che predispongano una relazione congiunta, il punto C verrebbe modificato come segue:

"A seguito di incarico conferito da ... (indicare l'organo sociale) della Società A alla Società di revisione X e da (indicare l'organo sociale) della Società B alla Società di revisione Y, nonché della designazione effettuata dal Tribunale di in data per redigere, in qualità di esperti comuni, la relazione sulla congruità del rapporto di cambio fra le azioni della Società A, incorporante, e quelle della Società B, incorporata, ai sensi dell'art. 2501-sexies, abbiamo ricevuto da ciascuna delle società il relativo progetto di fusione corredato dalla apposita relazione del Consiglio di amministrazione che illustra e giustifica ai sensi dell'art. 2501-quater c.c. il rapporto di cambio delle azioni, nonché la situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater".

Oppure:

"Per effetto dell'incarico di revisione e certificazione dei bilanci della Società A e della Società B conferito rispettivamente alla Società di revisione X ed alla Società di revisione Y, ai sensi dell'art. 2501-sexies, ultimo comma, del codice civile, nonché a seguito della designazione effettuata dal Tribunale di in data quali esperti comuni per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni della Società A, incorporante e quelle della Società B, incorporata, abbiamo ricevuto dai Consigli di amministrazione".

– *Andamento delle quotazioni di borsa dei titoli delle due Società A e B nel periodo*
....

*D – b) Ulteriore documentazione utilizzata dalla nostra società di revisione;
(Elencare tale documentazione)*

1)

2)

3) *elementi contabili e statistici, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della presente relazione.*

E – Metodi di valutazione adottati dai Consulenti e dai Consigli di amministrazione

Come illustrato nelle relazioni dei Consulenti e dei Consigli di amministrazione, in considerazione della rilevanza e complessità dell'operazione di fusione, è stato ritenuto appropriato individuare metodi di valutazione che, oltre ad avere consolidate basi dottrinali ed applicative, consentissero di valutare in maniera omogenea le due società.

(Descrivere in modo sufficientemente analitico e comprensibile i metodi di valutazione adottati per la determinazione dei rapporti di cambio ed i motivi sottostanti la scelta effettuata. Questa parte della relazione è necessariamente esplicativa dei metodi. Specificare anche il metodo che i Consulenti ed i Consigli di amministrazione hanno considerato principale e le ragioni).

F – Risultati emersi dalla valutazione effettuata dai Consulenti e dai Consigli di amministrazione

[Illustrare i valori ed i rapporti di cambio risultanti dall'applicazione dei metodi adottati (informazioni relative) ed i pesi attribuiti ai diversi metodi (importanza relativa) ai fini della determinazione del rapporto di cambio fissato dai Consigli di amministrazione. Riportare i valori dei capitali economici delle imprese risultanti da tali metodi, gli intervalli di valore e le proposte dei Consulenti].

G – Lavoro svolto

A. Lavoro svolto sulla documentazione utilizzata, in precedenza menzionata al punto D – 3):

A1. Come già indicato, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 200X della Società A era stato assoggettato a revisione contabile completa da parte della nostra società di revisione, mentre il bilancio d'esercizio alla stessa data della Società B era stato assoggettato a revisione contabile completa da parte della Società di revisione Y;

A2. (Descrivere il lavoro svolto sulla/e situazione/i patrimoniale/i. Di solito trattasi di una revisione contabile completa ovvero di una indagine conoscitiva o con meno limitate

procedure di verifica).

Per la situazione patrimoniale della Società A, abbiamo svolto una indagine conoscitiva effettuando discussioni con la Direzione della Società per rilevare i criteri utilizzati per la sua redazione ed i fatti salienti, analisi critiche degli ammontari in essa esposti e degli indici di bilancio da essa ricavabili ed analisi degli scostamenti di tali ammontari ed indici con quelli del bilancio dell'esercizio 200X, il quale come già indicato in precedenza era stati assoggettato a revisione contabile completa. [Se sono state svolte limitate procedure di verifica aggiungere il seguente paragrafo: Inoltre, abbiamo svolto limitate procedure di verifica sui seguenti conti: (specificare i conti)].

Tutto il lavoro è stato svolto nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitoci, indicate nel precedente paragrafo C –1) ed i cui limiti sono indicati nel successivo punto H.

A3. Per il budget 200Y, per i piani triennali e per le revisioni dei flussi i cassa della Società A 17, fermo restando le incertezze ed i limiti connessi ad ogni tipo di stato previsionale, abbiamo accertato la ragionevolezza, ai fini della determinazione del rapporti di cambio, dei criteri utilizzati per la loro redazione, tramite discussione di detti criteri con la Direzione della Società;

A4. Lavoro simile per la situazione patrimoniale, per il budget 200Y, per i piani triennali e per le previsioni dei flussi di cassa è stato svolto per la Società B dalla società di revisione Y, la quale ci ha fornito le informazioni sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti. Tali informazioni ci hanno consentito, fra l'altro, di rilevare che per la redazione della situazione patrimoniale del budget, dei piani triennali e delle previsioni dei flussi di cassa della società B sono stati applicati criteri omogenei, con quelli utilizzati per la stesura della situazione patrimoniale e dei prospetti della Società A, in modo da rendere comparabili i dati delle due società utilizzati dai Consulenti e dai Consigli di amministrazione per l'applicazione dei metodi di valutazione, descritti in precedenza.

A5. Abbiamo effettuato una lettura critica della perizia di stima del valore corrente dei beni immobili e delle immobilizzazioni tecniche della Società A e della Società B con lo scopo di rilevare la ragionevolezza dei criteri utilizzati.

B. Lavoro svolto sui metodi di determinazione del rapporto di cambio (da adattarsi alle specifiche circostanze).

Abbiamo:

- svolto un esame critico dei metodi di valutazione adottati e considerato ogni elemento ritenuto necessario per accertare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare i valori economici delle due società ai fini dei rapporti di cambio delle azioni;*
- considerato metodi alternativi in aggiunta a quelli utilizzati dai Consulenti;*
- sviluppato analisi di sensibilità nell'ambito dei metodi di valutazione adottati con l'obiettivo di verificare quanto i rapporti di cambio fossero influenzati da variazioni nelle ipotesi e parametri assunti nella relazione di stima predisposta dai*

Consulenti;

- *verificato che i metodo di valutazione fossero applicati in modo omogeneo, ai fini della comparabilità dei valori;*
- *verificato la ragionevolezza dei dati utilizzati con le fonti di riferimento e, quindi, con la documentazione utilizzata descritta nel precedente punto D;*
- *verificato la correttezza matematica dei calcoli.*

H – Commenti e precisazioni sull'adeguatezza dei metodi e sulla validità delle stime

(Riportare le considerazioni della società di revisione sull'adeguatezza dei metodi seguiti per la determinazione dei rapporti di cambio e aggiungere anche una frase del seguente tipo).

Va sottolineato che la finalità principale nell'applicazione dei metodi di valutazione non è tanto la stima dei valori economici e dei loro limiti di variabilità (ammontari minimi e massimi) delle singole società oggetto della fusione, quanto l'ottenimento di dati che siano raffrontabili ai fini della determinazione del cambio, essendo essi risultanti, fra l'altro, dall'applicazione di criteri omogenei.

Di conseguenza, i valori precedentemente esposti non possono essere utilizzati per finalità diverse.

I – Difficoltà di valutazione riscontrate

(Descrivere le principali difficoltà riscontrate e aggiungere una frase del seguente tipo).

Le predette oggettive difficoltà di valutazione sono state oggetto di attenta considerazione ai fini della predisposizione della presente relazione sulla congruità dei rapporti di cambio.

L – Conclusioni

Tutto ciò premesso, riteniamo adeguati i metodi di valutazione adottati ai fini della fusione ed esprimiamo, pertanto, parere favorevole sulla congruità del seguente rapporto di cambio:

(Indicare il/i rapporto/i di cambio)

[Luogo, data]

[Firma del revisore]